



Il Questore della Provincia di Pordenone

Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS.14814.10089A(7) del 1° settembre 2009;

LETTA la tabella dei giochi proibiti negli esercizi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli privati della Città e della Provincia di Pordenone emanata da questo Ufficio in data 2 luglio 2004;

ATTESO che nel territorio della Provincia di Pordenone vengono, da diverso tempo, richieste autorizzazioni per lo svolgimento, in luogo pubblico e/o in circoli privati, di tornei **Poker sportivo non a distanza**;

LETTO l'articolo 24, comma 28, della Legge 7 luglio n.2009 n. 88, intitolata:

“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge Comunitaria 2008”.

il quale dispone che *“l'esercizio e la raccolta dei tornei di Poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 del medesimo articolo previa autorizzazione della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato”*;

RILEVATO che il comma 27 del succitato articolo 24 prevede che con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n.133, adottato dalla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di concerto con il Ministro dell'Interno, sono disciplinati i tornei di **Poker sportivo non a distanza** con la determinazione dell'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo, delle modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo dei giocatori una volta esaurita la predetta quota nonché la impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella medesima località;

CONSIDERATO che, in assenza di una specifica normativa in materia e nelle more della emanazione del citato Regolamento attuativo, potrebbero evidenziarsi comportamenti da parte di organizzatori e/o partecipanti al gioco del **Poker sportivo non a distanza**-giochi organizzati con finalità di lucro e/o giocate di rilevante valore-tali da snaturare le originarie connotazioni di svago del gioco medesimo così come riportate nel richiamato articolo 24 comma 27, talché l'aleatorietà della vincita, la rilevanza delle quote impegnate e le relative modalità di svolgimento renderebbero lucrativa la partecipazione e determinerebbero di conseguenza la qualificazione del gioco come **gioco d'azzardo**, con tutte le intuibili correlazioni di ordine sociale, amministrativo e penale;

RITENUTO, pertanto, a tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, di inserire nella tabella dei giochi proibiti emanata da questo Ufficio in data 2 luglio 2004, oltre all'ordinario gioco del **Poker**, già iscritto, anche il gioco del **Poker sportivo non a distanza** e, di conseguenza, di vietare lo svolgimento in questa Provincia dei tornei di **Poker sportivo non a distanza**, sino alla adozione da parte della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del Regolamento di cui all'articolo 24, comma 27 della Legge n.88/2009, recante la disciplina delle modalità di esercizio e della partecipazione ai suddetti tornei;

VISTO l'articolo 110 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773;

V I E T A

lo svolgimento dei tornei di **Poker sportivo non a distanza** negli esercizi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli privati della Città e della Provincia di Pordenone, sino alla adozione da parte della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del Regolamento di cui all'articolo 24, comma 27 della Legge n. 88/2009.

Il presente atto inibitorio, ai sensi dell'articolo 110, 1° comma del T.U.L.P.S., dovrà essere esposto, unitamente alla tabella dei giochi proibiti, emanata da questo Ufficio in data 2 luglio 2004, di cui costituisce parte integrante, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco.

Pordenone, 18 novembre 2009

IL QUESTORE
Maiorano

GS